

*Rapporti degli investigatori privati: se non specificamente
contestati, sono prove*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 13 maggio 2015 (Pres. Est. Gloria Servetti)

**Investigatori privati – Rapporti – Non contestazione –
Efficacia probatoria – Sussiste**

I risultati delle indagini affidate all'investigatore privato possono essere utilizzati come prove se oggetto di contraddittorio e nel rispetto del diritto di difesa, ad esempio, esaminando i fatti in sede di escussione testimoniale; peraltro, in tanto il rapporto investigativo deve essere oggetto di conferma probatoria in quanto sia stato specificamente contestato dalla controparte (art. 115 c.p.c.), assumendo, altrimenti, un valore pieno di prova documentale.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

osserva:

in via preliminare, in ordine alla efficacia probatoria dei rapporti formati dagli investigatori privati, questo Tribunale intende richiamare il proprio indirizzo giurisprudenziale: *“in caso di contestazione, le relazioni degli investigatori privati non possono avere efficacia probatoria se non mediante introduzione nel processo dei fatti precisi, circostanziati e chiari che il terzo (investigatore) abbia appreso con la sua percezione diretta: e ciò mediante la raccolta della prova orale nel processo”* (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 8 aprile 2013, est. G. Buffone); *“i rapporti degli investigatori privati possono avere accesso nel processo, come prova, mediante escussione del soggetto che abbia percepito direttamente i fatti, confermandoli in sede di escussione testimoniale. Va, dunque, ribadita la necessità che i fatti e le circostanze poste a fondamento della decisione siano acquisite al processo civile nel rispetto del principio dell'oralità e del contraddittorio”* (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 17 luglio 2013, Pres. Manfredini, est. Muscio); la giurisprudenza di questo ufficio, pertanto, non è nel senso che le investigazioni private producano atti inammissibili come prove ma, al contrario, è nel senso che, i risultati delle indagini affidati al privato possano essere utilizzati come prove se oggetto di contraddittorio e diritto di difesa, ad esempio, esaminando i fatti in sede di escussione testimoniale; peraltro, in tanto il rapporto investigativo deve essere oggetto di conferma probatoria in quanto sia stato specificamente contestato dalla controparte (art. 115 c.p.c.), assumendo, altrimenti, un valore pieno di prova documentale; orbene, l'esame dei fatti provati – poiché non specificamente contestati – dovrà essere condotto nella sede decisoria;

ciò premesso e procedendo nello scrutinio probatorio, in merito alle richieste istruttorie di non si stima necessaria una integrazione di

indagini sociali, tenuto conto, peraltro, del materiale peritale già acquisito agli atti del giudizio;

in merito alle richieste istruttorie di..., i capitoli nn. ,, appaiono utili per la decisione e devono dunque essere ammessi; le altre capitolarizzazioni sono generiche o, comunque, ininfluenti così da dover essere respinte in “blocco”: al riguardo, giova ricordare che, come noto, la motivazione della prova non deve farsi necessariamente capo per capo ma può farsi anche in termini generali (Cass. Civ., sez. I, sentenza 31 maggio 2012 n. 8773, Pres. Vitrone, rel. Dogliotti);

lo ... ha chiesto di essere ammesso a prova contraria indiretta nella sua memoria di replica istruttoria del 2 aprile 2015, con i testi indicati: l'istanza va accolta;

le indagini tributarie richieste non sono necessarie e, quindi, rispondendo all'esercizio di un potere discrezionale (Cass. Civ., sez. I, sentenza 6 giugno 2013 n. 14336, Pres., Luccioli, rel. Acierno), vengono respinte;

i documenti vanno acquisiti poiché utili per il procedimento;

in merito al calendario del processo, fissata l'udienza di prova come da dispositivo, può essere calendarizzata l'udienza di precisazione delle conclusioni entro il mese di giugno del 2016, così garantendo il tempo di ragionevole durata del procedimento nel rispetto dell'art. 2, comma II-bis, legge 24 marzo 2001 n. 89, aggiunto dall'art. 55, co. 1, lett. a), n. 2), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

PTM

....

.